



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Undicesima

N.R.G. 848/2026

La Giudice designata, dott.ssa Francesca Avancini, nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da

Parte_1 (C.F. e P. IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Tasca del Foro di Milano, come da procura in atti;

(ricorrente)

nei confronti di

Controparte_1 (C.F. e P. IVA *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Nizza ed Elena Appendino giusta procura in atti;

(resistente)

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 febbraio 2026, letti gli atti e i documenti allegati, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la società *Parte_1* sul presupposto dell'esistenza di un contratto di "licenza e fornitura esclusiva" con la società *Controparte_1* e dell'avvenuta cessazione per asserito "mutuo dissenso" del medesimo contratto, ha domandato a questo Tribunale, in asserita esecuzione delle obbligazioni contenute negli artt. 7.7 e 7.8 del contratto: I. di ordinare alla resistente "la cessazione immediata di ogni attività di promozione, marketing, distribuzione e commercializzazione del prodotto *CP_2*"; II. di ordinare alla resistente la "comunicazione e/o il trasferimento e/o la formazione in files compilati, da consegnarsi immediatamente alla ricorrente, di tutte le informazioni contenute in documenti, previste dall'art. 7.8 del contratto e segnatamente senza eshaustività: a) tutte le approvazioni, autorizzazioni, licenze, certificazioni e registrazioni relative al prodotto presso le Autorità competenti; b) gli ordini pendenti e la

documentazione relativa ai rapporti con i sub-distributori; c) gli elenchi dettagliati e completi dei clienti, dei prescrittori, dei sub-distributori, con relativi dati di contatto e codici identificativi; d) tutti i dati relativi ai campioni distribuiti, inclusi destinatari, quantità e modalità di distribuzione; e) ogni ulteriore informazione e documentazione che consenta la piena e trasparente tracciabilità del prodotto e necessaria a consentire alla ricorrente di reperire un nuovo distributore e garantire la continuità della commercializzazione”; III. di vietare alla resistente “di utilizzare marchi, segni distintivi, materiali promozionali, canali di comunicazione e ogni altro elemento riferibile al prodotto "Ubigel Donna", con obbligo di ritiro immediato di ogni materiale già diffuso presso terzi”; IV. di fissare per l’adempimento degli obblighi suddetti un “termine perentorio non superiore a giorni dieci dalla notificazione del decreto”, prevedendo “una penale pecuniaria di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di ciascun obbligo”; V. di “autorizzare la ricorrente a comunicare direttamente alle Autorità competenti la cessazione delle attività di Techdow S.p.A. relative al prodotto ' CP_2 [...] e a subentrare nella gestione regolatoria e commerciale del prodotto”; VI di “azzerare il periodo interlocutorio di vendita delle scorte di magazzino, proprio ed intermedio, residue di cui all'art. 7.8, lett. (ix) del contratto; in subordine limitare il periodo residuo a massimo giorni trenta giorni dalla notificazione del ordine”.

Al riguardo, parte ricorrente ha, in estrema sintesi, dedotto, per ciò che rileva ai fini della presente decisione: a) l’avvenuta stipulazione, in data 16.5.2023, con la società *Controparte_1* di un contratto avente ad oggetto la distribuzione da parte di quest’ultima con licenza esclusiva del farmaco *CP_2* ” prodotto e brevettato dalla ricorrente; b) che la distributrice si era impegnata ad acquistare per ogni annualità di rapporto contrattuale i quantitativi minimi indicati nell’Allegato 4 del contratto; c) che il mancato raggiungimento delle quantità minime di acquisto avrebbe comportato la perdita dell’esclusiva e il diritto della concedente di nominare un altro distributore; d) che la resistente non aveva mai raggiunto nel corso del contratto i minimi pattuiti; e) che, dopo una lunga trattativa durata dal mese di marzo sino al mese di settembre del 2025, la resistente, in data 24.9.2025, aveva lamentato l’eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, chiedendo una revisione di quest’ultimo da effettuarsi nel termine di 15 giorni ed invocando, in caso di esito negativo, la risoluzione del contratto medesimo; f) che la ricorrente, in data 8.10.2025, aveva contestato l’inadempimento della distributrice assegnandole un termine di 30 giorni per adempiere agli obblighi contrattuali; g) che, in data 20.10.2025, la resistente aveva comunicato la propria volontà di risolvere il contratto

ex art. 1453 c.c. per il grave inadempimento della ricorrente, e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1467 c.c.; h) che, con missiva del 23.10.2025, la ricorrente aveva a sua volta manifestato la volontà di risolvere il contratto per l'inadempimento della controparte, ove non già risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.; i) che in tale contesto, essendo pacifica la volontà delle parti di cessare il rapporto contrattuale, lo stesso doveva intendersi risolto per mutuo dissenso; l) che, successivamente alla cessazione del contratto, la resistente continuava “abusivamente a detenere e commercializzare il prodotto” in violazione degli obblighi di cui all'art. 7.7 del contratto, omettendo altresì di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 7.8 del contratto ed ostacolando la “cooptazione di un nuovo distributore”, giacché continuava a “dichiararsi nel mercato Licenziatario e Distributore di CP_2”; m) che, senza il “passaggio di consegne” e la “liberazione del canale distributivo”, la ricorrente non poteva accedere al mercato autonomamente mediante un nuovo distributore; n) che la resistente aveva tenuto una condotta abusiva della posizione di dipendenza economica della ricorrente, stante la diversa forza economica delle due imprese e considerato che CP_1 già nel marzo del 2025 aveva dichiarato che non avrebbe ordinato le quantità di prodotto pattuite, lasciando la ricorrente, che aveva rifiutato la rinegoziazione del contratto, con “zero ordini e zero ricavi”; o) che il comportamento tenuto dalla resistente prima e dopo la cessazione del rapporto negoziale, vista anche la situazione di criticità finanziaria della società ricorrente, esponeva quest'ultima ad un attuale rischio di “default”; p) che la cognizione sul merito della lite era devoluta, per espressa previsione contrattuale, alla competenza arbitrale.

La società Controparte_1 costituitasi in giudizio, ha instato per il rigetto delle domande cautelari avanzate dalla ricorrente. In particolare, per ciò che rileva in questa sede, parte resistente ha in estrema sintesi dedotto: a) che la ricorrente non aveva fornito i dettagli medici e scientifici di cui al regolatorio del dispositivo medico che ne avrebbero consentito l'autorizzazione alla vendita da parte del Ministero della Salute, di guisa che, diversamente da quanto in tesi rappresentato dalla ricorrente in sede di trattative, il farmaco da distribuire non avrebbe potuto essere utilizzato per patologie ulteriori rispetto alla vulvodinia; b) che per tale ragione tenuto conto della scarsa incidenza di tale malattia nella popolazione e considerato il ritardo nella consegna dei primi stock di prodotto, la resistente non era riuscita a rispettare gli obiettivi minimi di acquisto ed aveva chiesto alla ricorrente la rinegoziazione del contratto; c) che le parti si erano reciprocamente addossate la responsabilità del fallimento del programma negoziale, manifestando la volontà di

risolvere il contratto *inter partes*; d) che la resistente aveva acquistato complessivamente 100.000 prodotti, detenendo ad oggi ancora 45.440 pezzi in magazzino dal valore (al costo di acquisto di € 11,70 al pezzo) di € 531.648,00; e) che nel contratto era previsto che le parti dovessero accordarsi per il trasferimento delle informazioni di cui all'art. 7.8 *sub i*) e che, nella specie, alcuna richiesta in tal senso era stata avanzata dalla ricorrente; f) che l'art. 7.8, lettera ix) del contratto attribuiva alla resistente la facoltà di vendere i prodotti in giacenza nel magazzino alla data di cessazione del contratto; g) che non sussisteva neanche il *periculum in mora* atteso che la ricorrente risultava titolare anche di altri due dispositivi medici oltre a quello per cui è causa; h) di non aver affatto abusato dell'asserita condizione di dipendenza economica della odierna ricorrente ed essendo irrilevante, rispetto alla configurazione di tale illecito, il solo fatto oggettivo della differenza di forza economica tra le società contraenti.

Tanto premesso, deve osservarsi che, come sopra visto, le odierne parti in causa hanno lamentato reciproci fatti di inadempimento, sostanzialmente riconducibili, per quanto attiene alle doglianze della ricorrente, al mancato rispetto da parte della distributrice degli obblighi minimi di acquisto previsti in contratto e, per quanto attiene alle censure della resistente, alla non commerciabilità del prodotto della

Parte_1 per le ulteriori patologie in tesi rappresentate dalla concedente in sede di trattative e al rifiuto di quest'ultima di rinegoziare il contratto tenendo conto dell'effettivo mercato del prodotto da distribuire. Entrambe le parti hanno, inoltre, invocato, in sede stragiudiziale, la risoluzione del contratto, espressamente dichiarando, anche nel presente giudizio, di non avere più interesse alla prosecuzione del rapporto negoziale.

Orbene, fermo restando che, come osservato dalle stesse parti nelle rispettive difese, la cognizione sulle contrapposte contestazioni di inadempimento, è rimessa, in forza del contratto *inter partes*, al giudizio arbitrale, ciò che in questa sede rileva, in quanto costituisce il presupposto di fatto delle domande cautelari proposte dalla ricorrente, è la manifestazione inequivoca della volontà di entrambe le parti di non proseguire nell'esecuzione del contratto medesimo, di guisa che, sia pure nell'ambito della cognizione sommaria del presente procedimento cautelare, deve darsi per pacifica la definitiva cessazione del rapporto negoziale di cui si tratta.

Dallo scioglimento del contratto, la ricorrente fa discendere il proprio asserito diritto di conseguire: a) la cessazione da parte della resistente di ogni attività di commercializzazione del prodotto; b) il trasferimento da parte della resistente di tutte

le informazioni previste all'art. 7.8 del contratto; c) il divieto per la resistente di utilizzare marchi, segni distintivi riferibili al prodotto **CP_2** d) l'autorizzazione a comunicare la cessazione dell'attività di commercializzazione della resistente alle Autorità regolatorie competenti; e) l'azzeramento del periodo, ovvero l'assegnazione alla resistente di un termine non superiore a trenta giorni, per lo smaltimento delle giacenze di magazzino.

Ora, premesso che, come sopra visto, le domande della ricorrente prescindono volutamente dall'accertamento in questa sede delle cause del fallimento del programma negoziale, avendo la predetta ricorrente dedotto, quale presupposto delle medesime domande, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso, va rilevato, in senso assorbente, che, a seguito della cessazione del contratto distributivo è residuo, in favore della resistente, il diritto di smaltire le scorte di prodotto già acquistate nel corso del rapporto contrattuale.

Peraltro, siffatto diritto all'esaurimento delle scorte, oltre che intrinsecamente connaturato allo stesso oggetto del contratto di distribuzione, nel quale il distributore acquista i prodotti al fine di rivenderli a terzi ed è dunque fisiologica la creazione di un magazzino che, a seguito della cessazione del contratto, deve poter essere smaltito, è, nella specie, espressamente disciplinato dal contratto, il quale, all'art. 7.8, rubricato "*effetto della cessazione*", paragrafo ix) prevede in capo a **CP_1** il diritto di "*continuare a vendere le rimanenti scorte di prodotti dopo la cessazione*" del contratto, fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione contrattuale intimata dalla stessa **CP_1** nei casi previsti dall'art. 7.6 lettera "e" (ripetuta mancata fornitura da parte di **Parte_1** e lettera "f" (interruzione della commercializzazione dei prodotti per una decisione di una Autorità competente) nelle quali è addirittura previsto l'obbligo di **Parte_1** di "*riacquistare tutte le rimanenti scorte di prodotti al prezzo di mercato*".

Quanto, poi, alla richiesta della ricorrente di "*azzerare*" ovvero "*limitare*" il periodo interlocutorio di vendita delle scorte di magazzino ad un massimo di trenta giorni, deve osservarsi che non sono stati adottati dalla medesima ricorrente sufficienti elementi fattuali idonei a giustificare siffatta pretesa. La **Parte_1** non ha, infatti, specificamente allegato quali sarebbero concretamente le condotte in tesi illecite intraprese ovvero i comportamenti sempre in tesi illegittimamente omessi dalla resistente per rallentare l'attività di rivendita a terzi dei prodotti della ricorrente. E ciò tanto più ove si consideri, da un lato, che risulta dagli atti di causa l'elevata difficoltà incontrata dalla resistente nel corso del rapporto contrattuale nella

rivendita del prodotto di cui si tratta e, da altro lato, che sussiste un indubbio interesse economico della distributrice alla rivendita dei prodotti giacenti in magazzino, anche considerato che, trattandosi di medicinali, gli stessi hanno naturalmente un termine di scadenza.

Alle considerazioni che precedono deve, poi, aggiungersi che non risulta dagli atti di causa che la ricorrente, al fine di velocizzare lo svuotamento del magazzino della resistente e “*liberare il canale distributivo*” si sia offerta di riacquistare i prodotti in giacenza, eventualmente tenendo conto delle relative date di scadenza degli stessi, né risulta che la stessa ricorrente abbia presentato alla resistente concrete offerte di acquisto di tali prodotti da parte di soggetti terzi, possibili futuri distributori, né che tali offerte non si siano concretizzate per un fatto illecito della resistente.

Dal su affermato diritto per la concedente di smaltire le scorte di prodotti “ CP_2 [...] già acquistate nel corso del rapporto contrattuale – e, dunque, di commercializzare tali prodotti - discende, logicamente, il diritto di quest’ultima di continuare a utilizzare, a tal fine, i marchi e i segni distintivi agli stessi riferibili.

Alla luce di tutto quanto esposto, deve quindi osservarsi che, sulla base della sommarietà della cognizione che contraddistingue il presente giudizio cautelare, difetta il requisito del *fumus boni iuris* per quanto attiene alle domande cautelari proposte dalla ricorrente aventi ad oggetto “*la cessazione immediata di ogni attività di promozione, marketing, distribuzione e commercializzazione del prodotto CP_2 [...] ; il divieto per la resistente “di utilizzare marchi, segni distintivi, materiali promozionali, canali di comunicazione e ogni altro elemento riferibile al prodotto "Ubigel Donna", con obbligo di ritiro immediato di ogni materiale già diffuso presso terzi”; la richiesta di “autorizzare la ricorrente a comunicare direttamente alle Autorità competenti la cessazione delle attività di Techdow S.p.A. relative al prodotto "Ubigel Donna" .*

Risulta, invece, fondata, per le ragioni appresso spiegate, l’ulteriore domanda cautelare proposta da Parte_1 relativa alla condivisione delle informazioni indicate nell’art. 7.8 del contratto.

Al riguardo va, infatti, rilevato che, con la cessazione del rapporto negoziale *de quo* e in assenza di specifica clausola prevedente l’ultrattività del relativo diritto, è venuta meno l’esclusiva prevista in favore della resistente dall’art. 2.1.1 del contratto (“*Sulla base dei termini del presente accordo, Tixu nomina CP_1 come distributore esclusivo del prodotto nel territorio per l’esecuzione dei servizi ai termini e alle del presente accordo. A scando di equivoci, durante la durata del presente accordo, Tixu*

non distribuirà, commercializzerà, venderà o commercializzerà il prodotto nel territorio”). Conseguendo da ciò che se, per un verso, come sopra detto, la distributrice può continuare a vendere il prodotto CP_2 già acquistato nel corso del rapporto contrattuale, per altro verso, la medesima resistente, per effetto della definitiva cessazione del vincolo negoziale, ha perduto il diritto di esclusiva, di guisa che il medesimo prodotto può, attualmente, essere venduto a terzi anche dalla concedente o da altro soggetto da quest'ultima autorizzato.

Ora, è evidente che per consentire alla ricorrente o a un terzo distributore di introdursi nella rete distributiva del prodotto per cui è lite sia necessaria la condivisione da parte della resistente delle relative informazioni, sul prodotto e sulla clientela.

D'altronde, l'obbligazione della *ex*-distributrice di trasmettere alla concedente, alla cessazione del contratto *de quo*, le informazioni necessarie per la vendita del prodotto in parola, oltre che rispondente al canone di buona fede, è espressamente prevista dall'art. 7.8, lettera i) del contratto.

Pertanto, poiché è pacifico che, allo stato, nonostante la definitiva cessazione del rapporto contrattuale *inter partes* e nonostante la rassicurazione in tal senso contenuta nella memoria difensiva, la resistente non ha trasmesso alla ricorrente le informazioni di cui al su citato art. 7.8, lettera i) del contratto, deve ritenersi sussistente, rispetto alla domanda cautelare *de qua*, il requisito del *fumus boni iuris*.

Per quanto attiene, poi, al *periculum in mora*, lo stesso va ravvisato nel fatto che appare fondamentale per la ricorrente, la quale si trova in una documentata situazione di grave dissesto finanziario, cercare di recuperare liquidità vendendo il prodotto in parola e che per riuscirci è cruciale acquisire tutte le informazioni in possesso della resistente previste dal più volte citato art. 7.8 e relative al prodotto, alla rete distributiva e ai clienti già acquisiti, oltre a quelle, esigibili secondo buona fede, in ordine alla esatta consistenza e relativa destinazione dei campioni dimostrativi già distribuiti dalla resistente. E ciò tanto più considerato che, all'epoca della stipulazione del contratto *inter partes*, si trattava di un farmaco di nuova introduzione sul mercato, che, come risulta dagli atti di causa, è destinato ad una platea non generalizzata e che, a decorrere dal mese di maggio del 2023 sino ad oggi, l'unica distributrice, peraltro con licenza esclusiva, è stata la società resistente e che la stessa, come sopra detto, può ancora operare sul mercato, ancorché non in più esclusiva, al fine di rivendere le scorte accumulate; ne consegue, nel caso di omessa trasmissione alla ricorrente delle informazioni sopra menzionate, l'aggravarsi del

rischio per la ricorrente di non riuscire a mantenere la continuità aziendale, con verifica per la medesima ricorrente di un pregiudizio destinato ad aggravarsi con il trascorrere del tempo fino a diventare, nelle more del giudizio di merito, di impossibile ristoro per equivalente.

Va, inoltre fissata, ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c., tenuto conto del prezzo dei prodotti di cui si tratta, come desumibile dagli atti di causa, dell'oggetto dell'ordine impartito dal Tribunale, del vantaggio che deriverebbe alla resistente dall'inadempimento, la somma di € 200,00 dovuta dalla resistente in favore della ricorrente per ogni giorno di inosservanza del presente provvedimento a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla sua comunicazione.

In considerazione della reciproca soccombenza delle parti, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione tra le medesime parti delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie *in parte qua* il ricorso proposto da *Parte_1* e, per l'effetto:

- ordina a *Controparte_1* di comunicare, nel termine di venti giorni a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, alla parte ricorrente, le informazioni di cui all'art. 7.8 del contratto e, segnatamente: a) gli estremi di tutte le approvazioni dei prodotti, le autorizzazioni, i permessi, le licenze, gli ordini in sospeso, i certificati di acquisto, i depositi, le registrazioni, le richieste di approvazione; b) l'elenco dettagliato dei *sub*-distributori e dei clienti, compreso l'elenco dei prescrittori e del numero dei pazienti, con relativi dati di contatto e codici identificativi; c) tutti i dati relativi ai campioni distribuiti, inclusi i destinatari, le quantità e le modalità di distribuzione;

- visto l'art. 614 *bis* c.p.c., fissa la somma di € 200,00 dovuta dalla resistente in favore della ricorrente per ogni giorno di inosservanza dell'ordine sopra indicato a decorrere dal ventunesimo giorno sino all'integrale adempimento;

rigetta le altre domande cautelari proposte dalla ricorrente;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 18 febbraio 2026

la Giudice
Francesca Avancini